

CONTRIBUTO UNIFICATO



20289/15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Udienza pubblica in
data 16/9/2015

OGGETTO
Liquidazione compensi a di-
fensore di procedura con-
corsuale

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N.14426/2009
cron. 20289
Rep. 1333

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| dott. Aniello Nappi | Presidente |
| dott. Carlo De Chiara | Consigliere |
| dott. Rosa Maria Di Virgilio | Consigliere |
| dott. Massimo Ferro | Consigliere |
| dott. Loredana Nazzicone | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avv. AB , domiciliato in Roma, via X

, presso l'avv. Natale Carbone, che lo

rappresenta e difende, come da mandato a margine

del ricorso - C.F.: X

- ricorrente -

Contro

Fallimento di CG

- intimato -

avverso

1422
2015

il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, depositato il 22 maggio 2009, n. 1590/08 R.G.;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.

Aniello Nappi

udito il difensore, avv. Natale Carbone per il ricorrente

Udite le conclusioni del P.M., dr. Anna Maria Soldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso

Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'avv. AB, ha determinato in €. 11.176,76 l'importo dei compensi spettanti al professionista per la rappresentanza e la difesa del fallimento di CG in un giudizio promosso contro la Regione Calabria.

Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso l'avv. AB sulla base di tre motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, mentre non ha spiegato difese il Fallimento di CG

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'ingiustificata riduzione degli onorari a un im-

porto complessivo di €. 7.410,00, rispetto alla richiesta di €. 29.204,13, prossimo ai minimi tariffari nonostante il riconoscimento del risultato conseguito.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 5 comma 3 d.m. n. 127 del 2004, lamentando che gli onorari siano stati liquidati in misura prossima al minimo nonostante la dichiarata applicazione del criterio dei risultati e dei vantaggi conseguiti.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente compensato le spese dell'intero giudizio, senza tener conto della soccombenza del fallimento nel precedente giudizio di cassazione.

2. I due primi motivi del ricorso sono inammissibili.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, «la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legit-

timità» (Cass., sez. II, 3 aprile 1999, n. 3267, m. 524935, Cass., sez. II, 22 giugno 2004, n. 11583, m. 573803, Cass., sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22347, m. 599830).

Nel caso in esame il ricorrente riconosce che non sono stati violati i minimi tariffari, ma lamenta che le sue prestazioni professionali non siano state adeguatamente valutate. Censura in particolare una applicazione non motivata del criterio dei risultati conseguiti.

Sennonché i giudici del merito hanno esplicitamente precisato che gli onorari, liquidati in €. 7.410,00, sono stati determinati in misura superiore al minimo tariffario (pari a €. 5.685,00), appunto in considerazione dell'entità delle questioni trattate, dell'attività svolta e del risultato conseguito.

Sicché, con i primi due motivi, il ricorrente lamenta in definitiva una liquidazione insufficiente, deducendo una censura incompatibile con il giudizio di legittimità.

3. Il terzo motivo del ricorso è infondato.

Infatti nella giurisprudenza di questa corte è indiscusso che «il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese

del giudizio di legittimità deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado di cassazione» (Cass., sez. III, 10 marzo 2004, n. 4909, m. 570944, Cass., sez. III, 29 marzo 2006, n. 7243, m. 588131).

Al quesito formulato dal ricorrente può dunque risponderci che il giudice del rinvio non deve liquidare le spese con riferimento alla soccombenza in ciascuna fase del giudizio. Ciò che rileva in particolare non è l'esito della fase di cassazione, bensì l'esito complessivo del giudizio, in relazione al quale il giudice del rinvio può «pervenire anche ad un provvedimento di compensazione, totale o parziale, delle spese dell'intero giudizio» (Cass., sez. I, 29 maggio 1984, n. 3274, m. 435310, Cass., sez. III, 18 giugno 2003, n. 9690, m. 564361, Cass., sez. L, 18 giugno 2003, n. 9783, m. 564410).

4. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

In mancanza di difese dell'intimato fallimento, non v'è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 16 settembre 2015



Il Presidente
(dr. Aniello Nappi)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Aniello Nappi", written over the typed name.

Depositato in Cancelleria
- 9 OTT 2015
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Arnaldo Casano", written over the typed name.

CASSAZIONE.net